23/ 2008 N° R.G

Sentenza

11 / 2008

Cronologico

11 / 2008



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione 2<sup>^</sup> civile

composto dai signori magistrati

dott.

**OUATRARO Bartolomeo** 

Presidente

dott.

VITIELLO Mauro

Giudice

dott.

FONTANA Roberto

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

## SENTENZA

FATTO

Con ricorso depositato i

21/03/2008 il signor




dichiarato fallito da questo Tribunale con sentenza in data 22/04/1991

nella sua qualità di

socio illimitatamente responsabile

della ditta Bar ]



#### DIRITTO

Va opportunamente premesso che con sentenza del 27 febbraio 2008, depositata il 13 marzo 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 142 della Legge 267/1942 (ante novella), nella parte in cui statuiva che le incapacità personali derivate all'imprenditore dalla sua dichiarazione di fallimento, cessassero con la concessione della riabilitazione, anziché dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento. La suddetta dichiarazione di incostituzionalità comporta, quindi, che non si possa più radicare II (vecchio) procedimento di riabilitazione, disciplinato dal (vecchio) articolo 144 Legge Fallimentare, per ottenere, con sentenza costitutiva, la cessazione degli effetti personali derivati dalla dichiarazione di fallimento, in quanto questa cessazione deriva automaticamente dalla data e per effetto della definitività del decreto di chiusura della procedura.

Ciò però non fa venire meno "l'interesse" dell'ex fallito ad ottenere una sentenza dichiarativa della cessazione di tali effetti, che costituisca "titolo" per ottenere:

a) la cancellazione del suo nome dal registro previsto dal vecchio art. 50 L. F. e dal casellario

- b) l'iscrizione di tale sentenza nel registro delle imprese (vecchio art. 142 L. F.
- c) l'estinzione del reato di bancarotta semplice e, se vi é condanna, la cessazione dell'esecuzione e degli effetti dello stesso reato (art. 241 L.F.)

### POM

il Tribunale di Milano sezione seconda civil


IL CASO.it

accertato che il fallimento del signor


é stato chiuso con decreto in data 15/03/2007 divenuto definitivo in data 14/04/2007

#### DICHIARA

1- che da quest'ultima data sono cessate le incapacità personali derivate al signor



2- che conseguentemente il il signor



- a) la cancellazione del suo nome dal registro previsto dal vecchio art. 50 L. F. e dal casellario
- b) l'iscrizione di tale sentenza nel registro delle imprese (vecchio art. 142 L. F.
- l'estinzione del reato di bancarotta semplice e, se vi é condanna, la cessazione dell'esecuzione e degli effetti dello stesso reato (art. 241 L.F.)

Si comunichi al ricorrente e si effettui la pubblicità di Legge

così deciso in Milano il

28/04/2008

DEPOSITATO E PUBBLICATO oggi

Il Presidente QUATRARO Bartolomeo

05/05/2008

Il Cancelliere
dr Agostino BARBATA

